



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 5/16/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A. E BT ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI INTERVENTI DI FORNITURA E MANUTENZIONE A VUOTO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”), del 30 luglio 2014, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 41579, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società BT Italia S.p.A. (di seguito “*BT*”) in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto;

VISTE le note del 20 agosto 2014, recanti protocollo n. 44268 e n. 44270, con le quali la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (“Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del *Regolamento*, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 29 settembre 2014;

VISTO il verbale dell’udienza del 29 settembre 2014;

VISTA la nota di Telecom del 10 ottobre 2014, acquisita dall’Autorità in data 13 ottobre 2014 al protocollo n. 52198;

VISTA la nota della Direzione dell’11 settembre 2015, recante protocollo n. 66198;

VISTA la nota di BT del 18 settembre 2015, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 67441;

VISTA la comunicazione di Telecom del 6 aprile 2016, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 18595, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare alla definizione della lite insorta con BT, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e BT Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 5 maggio 2016

IL DIRETTORE
Giovanni Santella